



COMUNE DI AGRATE BRIANZA

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 55 in data 25.07.2019

IL SINDACO
Sironi Simone

IL SEGRETARIO
Pepe dott.ssa Lucia

INDICE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

- Art.1** Finalità e definizioni
- Art.2** Ambito di applicazione
- Art.3** Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali impianto di videosorveglianza

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Art.4** Responsabile della protezione dei dati
- Art.5** Figure del trattamento

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Art.6** Modalità di raccolta e definizione dei dati personali
- Art.7** Valutazioni di impatto sulla protezione dei dati
- Art.8** Accertamenti di illeciti ed indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia
- Art.9** Informazioni rese al momento della raccolta
- Art.10** Diritti dell'interessato

CAPO IV MODALITA' DI ACCESSO E DISPOSIZIONI DI SICUREZZA

- Art.11** Procedure per l'accesso alle immagini
- Art.12** Sicurezza dei dati
- Art.13** Il deposito dei rifiuti
- Art.14** Cessazione del trattamento dei
- Art.15** Limiti alla utilizzabilità di dati personali
- Art.16** Comunicazione dei dati

CAPO V TUTELA AMMINISTRATIVA E DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.17** Tutela
- Art.18** Disposizione generale

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - FINALITA' E DEFINIZIONI

1. Nel rispetto delle attribuzioni funzionali previste dalla normativa vigente il Comune ha inteso realizzare un programma di sviluppo socio-economico territoriale che si propone di rafforzare la qualità della vita delle persone che vivono e lavorano ad Agrate Brianza, cominciando dalla sicurezza, e da iniziative per la razionalizzazione del traffico urbano, utilizzando moderne tecnologie per l'informazione e la comunicazione multimediale.

Il programma intende tutelare in particolare coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani.

La sicurezza nei parchi e di altre strutture pubbliche, più in generale, possono essere rafforzati anche grazie al monitoraggio in tempo reale del traffico, e del territorio urbano, mediante telecamere e reti telematiche.

Le finalità che il Comune di Agrate Brianza intende perseguire con il progetto di videosorveglianza, sono quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all'Ente, in particolare dal D.lgs.18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65 sull'ordinamento della Polizia Locale, dalla Legge 125 del 24 luglio 2008, Legge 23 aprile 2009 n. 38, nonché dallo statuto e dai Regolamenti Comunali e nella più ampia disciplina della privacy, secondo quanto sancito dal D. Lgs n. 196 del 30.06.2003, nonché per quanto attinente l'attività di Polizia Giudiziaria, secondo i criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 18 maggio 2018 n.51.

La disponibilità tempestiva di immagini, video, dati, tra cui la possibilità di ricercare in remoto le targhe dei veicoli transitati in alcune zone, grazie alle telecamere munite di lettura ottica targhe, consentono al Comando della Polizia Locale di avere un valido strumento di prevenzione, con conseguente razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale.

Inoltre per garantire un miglior e più efficiente intervento della Polizia Locale sul territorio, il personale esterno ha in dotazione ed in uso telecamere indossabili "security body worn cameras", oltre alla possibilità di utilizzo di telecamere modulari "foto trappola", il cui utilizzo, e relativa procedura di garanzia del trattamento dati, è meglio documentato nell'Allegato 2, parte integrante della presente.

Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati a:

- prevenire e reprimere le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, per assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nel più ampio concetto di sicurezza urbana, come meglio definito dalla L. 125/08;
- acquisizione di prove nel quadro delle competenze e deleghe attribuite dalla Legge al fine di ricostruire i fatti e gli eventi di cui si abbia avuto anche successiva notizia dal loro verificarsi, nel momento in cui per cause di forza maggiore non sia stato possibile verificare il fatto nell'immediatezza;
- dissuadere ogni forma di condotta illecita, nonché la prevenzione di tutti quei fenomeni che possono comportare la turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici;
- a tutelare il patrimonio pubblico e privato;
- al controllo di determinate aree, in modo da aumentarne la sicurezza ;
- al monitoraggio del traffico, con possibilità di ricerca in remoto delle targhe transitate, e la possibilità di ricostruire eventuali sinistri stradali.

2.Ai fini del presente Regolamento si intende:

a)Sistema di Videosorveglianza: è un sistema attraverso il quale si effettua la raccolta, la registrazione, la conservazione e in generale l'utilizzo di immagini e videoriprese relative a persone fisiche identificate o identificabili, anche indirettamente.

- b) Sistema di Geolocalizzazione è un sistema attraverso il quale si effettua la raccolta, la registrazione, la conservazione e in generale l'utilizzo di informazioni sulla localizzazione geografica relative a persone fisiche identificate o identificabili, anche indirettamente.
- c) Per "**BANCA DATI**", il complesso dei dati acquisiti e resi disponibili dal sistema di videosorveglianza, derivante da riprese videoregistrate o fotogrammi, che in relazione ai luoghi di installazione, interessano prevalentemente i soggetti e i mezzi che transitano nell'area interessata;
- d) Per "**TRATTAMENTO**", qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, la creazione di fotogrammi, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione, o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione e/o la distruzione;
- e) Per "**DATO PERSONALE**" qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, considerando identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a elementi quali il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo on line, o a uno o più elementi caratteristici dei tratti fisici, fisiologici, genetici, psichici, economici, culturali o sociali;
- f) Per "**TITOLARE**", l'Ente COMUNE DI AGRATE BRIANZA, cui competono le decisioni in coerenza con le finalità e in ordine alle modalità di trattamento dei dati personali;
- g) Per "**RESPONSABILE**" la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- h) Per "**INTERESSATO**" la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o Associazione cui si riferiscono i dati personali;
- i) Per "**PERSONA AUTORIZZATA**", il dipendente o incaricato esterno autorizzato al trattamento dei dati sotto la sorveglianza diretta del titolare o del responsabile;
- k) Per "**COMUNICAZIONE**", il fornire dando conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, o consultazione;
- l) Per "**DIFFUSIONE**", qualsiasi modo in cui terzi possano apprendere dei dati personali, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) Per "**DATO ANONIMO**", il dato che ha origine a seguito di inquadatura, o a seguito di trattamento, ma non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- n) Per "**LIMITAZIONE**", le regole di conservazione e trattamento di dati personali.

Si rimanda inoltre a quanto previsto ai sensi dell'art. 4 del RGDP "**REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI**".

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina la modalità di gestione e di trattamento di dati personali, derivanti dalla realizzazione di impianti di videosorveglianza, attivato nel territorio del Comune di AGRATE BRIANZA, e collegato all'ufficio Polizia locale, con il fine di perseguire gli scopi di propria competenza.
2. L'utilizzo dei sistemi della videosorveglianza viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni, e nel rispetto dei principi di legalità e legittimità, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati; proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione; finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti; necessità, evitando l'uso superfluo della videosorveglianza.

ART. 3 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione di impianti di videosorveglianza costituito da:
 - Una rete di telecamere per la videosorveglianza di contesto, mediante telecamere fisse o a brandeggio;

- Una rete di telecamere di lettura e riconoscimento targhe (collocate in alcune zone del territorio);
- Telecamere mobili utilizzate per finalità di Polizia Giudiziaria e per la vigilanza sull'abbandono illecito di rifiuti, il cui utilizzo è meglio dettagliato nell'Allegato 1, parte integrante del presente Regolamento;
- Telecamere mobili posizionate a bordo dei veicoli di servizio della Polizia Locale, anche con funzione di lettura e riconoscimento targhe;
- Telecamere mobili tipo body cam posizionate in modo visibile sulla divisa dei singoli operatori di Polizia Locale, il cui utilizzo rispetta le disposizioni del presente Regolamento e il cui utilizzo è meglio dettagliato nell'Allegato 2, parte integrante del presente Regolamento.

Per il perseguimento delle finalità istituzionali, meglio elencate all'art.1 del presente Regolamento, si definisce che :

-Il Sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video, e che in relazione ai luoghi di installazione videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata, e non verranno trasmessi in Paesi terzi.

- Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sulla normale attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati, ad eccezione dei casi che configurano ipotesi di reato.

- Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica, e non potranno rilevare automaticamente comportamenti, o eventi anomali, segnalarli, e eventualmente registrarli, determinando effetti invasivi della sfera di autodeterminazione dell'interessato, e del suo comportamento, in quanto eccedenti rispetto alle attività, finalità, e principi richiamati dalle vigenti norme.

- L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

Qualora posizionate vicino plessi scolastici, o luoghi sensibili, verranno garantiti i principi di tutela della privacy.

La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa vanno quindi stabilite in funzione delle finalità da perseguire.

- L'angolo di visuale delle riprese, qualora ricadesse su proprietà private, e abitazioni, sarà limitato per quanto tecnicamente possibile, e le immagini potranno essere oscurate all'occorrenza, o su richiesta degli interessati.

-L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi, non necessita del consenso degli interessati, in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.

CAPO II – OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

ART. 4 – RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI-

Il Comune, in qualità di Titolare del Trattamento, si avvale di un Responsabile Protezione Dati ai sensi degli artt. 37-39 Regolamento UE 2016/679, che affianca l'ente nell'applicazione delle norme inerenti la protezione dei dati personali, cui competono anche funzioni di supporto e controllo in tema di videosorveglianza.

ART. 5 – FIGURE DEL TRATTAMENTO –

A. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di AGRATE BRIANZA al quale compete ogni decisione in ordine alle finalità ed ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare.

B. IL RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile di Area della Polizia Locale in servizio è designato quale Responsabile interno del trattamento dei dati personali rilevati.

Lo stesso sarà designato con atto del Sindaco.

I compiti affidati al Responsabile interno sono quelli previsti dalle Vigenti normative, nonché dal presente Regolamento sia in tema di trattamento dati che di sicurezza.

Il Responsabile interno designa per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate al materiale trattamento dei dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile, utilizzando gli impianti nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti.

Il numero di soggetti individuato deve essere delimitato e sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale. Il titolare individua diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, etc).

Il Responsabile, in funzione del proprio assetto organizzativo, designa e nomina, come sancito nell'art. 2 – quaterdecies D.Lgs.196/2003 e seguenti, soggetti autorizzati al trattamento, in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.

I soggetti autorizzati, andranno ricercati tra le figure che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

Il Responsabile interno provvede altresì ad individuare diversi livelli di accesso corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, che deve essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettono di effettuare a seconda dei compiti attribuiti unicamente le operazioni di propria competenza, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini, dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni quali la registrazione, la copia, la cancellazione la modifica dello zoom, etc.

Il Responsabile interno e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni del presente Regolamento e delle proprie istruzioni.

Tra le mansioni assegnate ai soggetti autorizzati o ai responsabili esterni possono rientrare attività tecniche di gestione e manutenzione di sistemi elaborativi o di loro componenti.

In tali casi, devono essere esplicitate per tali soggetti, interni o esterni, le mansioni di amministrazione dei sistemi assegnate con precisa definizione dei rispettivi perimetri operativi e responsabilità.

Coloro che svolgono mansioni di amministrazione dei sistemi informatici devono essere espressamente designati da soggetti aventi titolo di rappresentare il Titolare negli specifici contesti del trattamento.

Il Supervisore redige e mantiene aggiornato l'elenco degli amministratori di sistema designati fra il personale dell'ente, oltre che l'elenco dei responsabili esterni che svolgono mansioni di amministrazione dei sistemi. Questi ultimi, a loro volta, sono tenuti a mantenere aggiornato l'elenco delle persone fisiche che operano come amministratori di sistema per conto del Titolare, che dovrà essere reso disponibile su richiesta dell'ente.

Il Supervisore e i responsabili sono tenuti, per i contesti di loro competenza e responsabilità, al rispetto delle prescrizioni specificate nel provvedimento del Garante Privacy sugli amministratori di sistema e aggiornamenti successivi.

C. IL RESPONSABILE ESTERNO EX ART. 28 REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 (GDPR)

Il Responsabile esterno del trattamento è la ditta installatrice e al momento incaricata della manutenzione dell'impianto.

I rapporti con il responsabile esterno, sono disciplinati da un contratto a da altro atto giuridico in ossequio alle norme del diritto dell' Unione Europea.

Qualora si renda necessario, il titolare può nominare altri responsabili esterni, seguendo i principi enunciati nell'art. 28 del Regolamento Europeo 679/2016.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 6– MODALITA' DI RACCOLTA E DEFINIZIONE DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere gestiti secondo i seguenti principi:

- a) Trattati in modo lecito, osservando la riservatezza e garantendo la correttezza ;
- b) Raccolti per il perseguimento delle finalità di cui all'art.1 e secondo i criteri sanciti dall'art. 3 del presente Regolamento;
- c) Raccolti in modo completo e pertinente alle finalità che giustificano la raccolta ed il conseguente trattamento;
- d) Conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al raggiungimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo punto 7
- e) Qualora trattati con riferimento di valutazione dei flussi del traffico, verrà salvaguardato l'anonimato, atteso che le immagini registrate possano contenere dati di natura personale.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere installate sul territorio Comunale con le finalità dettagliate dal presente Regolamento.

I dati possono essere altresì raccolti anche attraverso l'utilizzo di altri tipi di telecamere, quali quelle dotate di ottica lettura targhe, anche montate sui veicoli di servizio assegnati al reparto Polizia Locale, oppure telecamere mobili, posizionabili in zone prescelte in funzione delle criticità che presenta il territorio, o altresì dalle telecamere indossate sulla divisa degli operatori di Polizia Locale, denominate "*BODY CAM*" , garantendo comunque il rispetto e l'osservanza del presente Regolamento.

3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Inoltre alcune delle telecamere sono dotate di brandeggio, di zoom ottico e digitale, sono dotate di infrarosso e alcune dotate di ottica di lettura targhe dei veicoli, e sono collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale, presso l'ufficio Polizia locale e gestiti da software dedicati. Solo per quei modelli che registrano dati su apposita scheda di memoria removibile, verranno in ogni caso osservati i dettami del presente Regolamento. Le caratteristiche tecniche delle telecamere sono state valutate dall'amministrazione comunale di Agrate Brianza, in funzione delle finalità da perseguire di cui al presente Regolamento.

4. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una centrale di monitoraggio e controllo istituita presso l'ufficio di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitors e registrate su un supporto digitale o disco fisso/server. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per la ricostruzione dell'evento, quando la sala di controllo non è, per cause di forza maggiore, in quel momento presidiata.

5. Il presidio dei monitor non potrà avvenire sulle 24 ore, e sarà funzionale alla forza presente presso il Comando Polizia Locale.

6. Le immagini videoregistrate sono conservate sul supporto digitale per un massimo di giorni sette (7) successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione al caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o attività di Polizia Giudiziaria.

7. Le attività di videosorveglianza sono finalizzate alla tutela della sicurezza urbana e, alla luce delle recenti disposizioni normative, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione previste dalle Vigenti Leggi.

8. Qualora si renda necessario prolungare il termine di conservazione, potrà avvenire solo da adeguata motivazione, con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in

relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti, o qualora ci sia la necessità di assolvere ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

9. La trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless e cavi deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza.
10. Si definisce che il sistema di videosorveglianza impiegato dovrà essere programmato affinché, al momento prefissato, proceda alla totale cancellazione di quanto acquisito, anche tramite la modalità di sovra-registrazione, con modalità tale da rendere non riutilizzabile quanto cancellato.
11. Per l'utilizzo e le modalità delle " *SECURITY BODY WORM CAMERAS*", meglio denominate "*BODY CAM*" e degli apparati di videosorveglianza modulari mobili / foto trappole, nel rispetto del presente regolamento si rimanda all'allegato 1, per una descrizione più dettagliata.

ART. 7 – VALUTAZIONI DI IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI

In ossequio al disposto di cui all'art. 35, Paragrafo 3, lett. c), RGPD, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, l'Ente procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.

Allo stesso modo si procederà nei casi in cui, il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

In ogni caso l'Ente, ottempererà a quanto divulgato e pubblicato dall' Autorità competente Garante per la protezione dei dati personali, dell'elenco delle tipologie di trattamenti soggetti alla Valutazione di impatto.

ART. 8 – ACCERTAMENTI DI ILLECITI E INDAGINI DI AUTORITÀ GIUDIZIARIE O DI POLIZIA

1. Qualora dovessero essere rilevate immagini di fatti costituenti ipotesi di reato, o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica, o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato od il Responsabile interno della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione alla competente Autorità Giudiziaria.

Tali immagini potranno essere utilizzate anche nei casi in cui l'azione penale può essere avviata a seguito di querela di parte, o su espressa richiesta scritta fatta da altre Forze di Polizia o di Polizia Locale al Responsabile della gestione e del Trattamento dei dati , con la finalità di individuare l'autore del reato, o di costituire una valida fonte di prova.

2. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 7, l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti digitali.

3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.

ART. 9 – INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA

1. Il Comune di Agrate Brianza, in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali e della deliberazione 8 Aprile 2010 relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010 e successive modifiche intervenute, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, la cui dicitura contiene gli elementi essenziali previsti dalle Vigenti norme.

Tale segnaletica potrà venire meno, solo nei casi previsti e pubblicati con parere scritto dal Garante della Privacy.

2. Fatta tale eccezione, Gli interessati dovranno essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata, ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive) e comunque essendo i dati

raccolti da fonti diverse dall'interessato, si ritiene che la prestazione dell'informativa agli interessati comporti uno sforzo sproporzionato come indicato dall'art 14 del Regolamento Europeo.

Per ovviare alla criticità, per garantire i diritti di cui sopra, si ricorrerà all'utilizzo dello stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, individuato dalle normative. Il modello è adattabile a varie circostanze.

3. Si stabilisce che il supporto con l'informativa dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti, dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale.

ART. 10 – DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato identificabile, può esercitare diritti secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo, dietro presentazione di istanza al titolare, e nello specifico ha diritto:

- a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo, le informazioni richieste;
La richiesta non potrà essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta (90) giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di comprovati e giustificati motivi;
- d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- e) Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, qualora previsto dai Regolamenti dell'Ente;
- f) I diritti di cui al presente articolo, se riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione e attenzione;
- g) Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.
L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia;
- h) Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse e indirizzate al titolare o al responsabile mediante lettera raccomandata, o posta elettronica certificata o consegnate brevi mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Agrate Brianza, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre trenta (30) giorni.
- i) Al titolare spetta dare riscontro all'interessato, e valutare se si tratta di richieste infondate o eccessive. In tal caso darà risposta per iscritto di diniego motivata.
- l) Il Responsabile interno è tenuto a collaborare con il titolare ai fini dell'esercizio dei diritti degli interessati.

CAPO IV – MODALITA' DI ACCESSO E DISPOSIZIONI DI SICUREZZA

ART. 11 – PROCEDURE PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

- 1. La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza scritta e motivata, nelle modalità indicate nell'art. 10 lett.g del presente Regolamento.
- 2. L'istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento, quindi il luogo di interesse, e le motivazioni.
Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà

essere data comunicazione scritta al richiedente.

3. Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti, di ciò dovrà essere data comunicazione scritta al richiedente.
4. Le immagini/video acquisiti potranno essere trasmesse esclusivamente all'Autorità Giudiziaria o al Comando che ha ricevuto la denuncia/querela, o direttamente al Comando di Polizia/ Polizia Locale procedente, previa richiesta.

ART. 12 – SICUREZZA DEI DATI

1. I dati oggetto di trattamento sono collocati all'interno del Comando Polizia Locale, dove sono collocati i monitor, i software installati su apposito pc.
Il server per motivi tecnici e di sicurezza è collocato presso altro locale all'interno del Comune di Agrate Brianza, non accessibile da non autorizzati.
La sala di controllo ubicata presso il Comando di Polizia Locale è protetta con accesso consentito tramite due porte d'ingresso esterne munite di serratura.
Inoltre il Comando Polizia Locale è allarmato con collegamento h 24 a centrale operativa di vigilanza privata.
2. L'utilizzo degli strumenti è consentito oltre al titolare, solo ed esclusivamente al personale in servizio presso Il Comando di Polizia locale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto ed incaricato ed autorizzato per iscritto dal Responsabile individuato.
3. Gli strumenti di storage delle immagini vengono fisicamente ubicati in luoghi che garantiscano il necessario livello di protezione da intrusioni non autorizzate
4. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza dovranno essere garantiti e protetti con idonee misure di sicurezza, che riducano al minimo i rischi di perdita dati, distruzione, anche accidentale, di accesso non autorizzato di terzi, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini, fermo restando che il Comune e le figure individuate quali Responsabili non sono perseguibili per mancate registrazioni dovute a cause ad essi non imputabili o prevedibili.
5. Oltre quanto sopra stabilito, eventuali accessi nella sala di cui al punto 1, di persone diverse da quelle innanzi sopra indicate, devono essere autorizzate, dal Sindaco o dal Responsabile del settore Polizia Locale.
L'autorizzazione deve contenere anche lo scopo dell'accesso e, se possibile, il tempo necessario per lo svolgimento dell'attività autorizzata.
Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, il quale è legato all'ente tramite apposito impegno di riservatezza.
Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni al personale dipendente autorizzato, atte ad evitare che terzi possano assumere o rilevare illecitamente dati sensibili durante le operazioni di manutenzione degli impianti o di pulizia dei locali.
Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.
6. Per garantire le misure di sicurezza viene disposto che :
 - a. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile ed agli incaricati sopra indicati.
 - b. Ciascuno di essi viene dotato di un numero identificativo personale e di una chiave di accesso o password personale, di cui è strettamente responsabile per la custodia, la conservazione e la assoluta riservatezza.
La password personale di accesso sarà mensilmente cambiata per motivi di sicurezza, dandone notizia al Responsabile.
 - c. Il Responsabile custodisce in modo sicuro e riservato le chiavi di accesso del sistema di videosorveglianza.
7. Per quanto concerne l'utilizzo della telecamera di tipo " *BODY CAM*" e di tipo mobile/foto trappola, sottintendendo che verranno osservate le disposizioni di sicurezza sopra dettagliate, si rimanda all'Allegato 1, quale parte integrante della presente.
8. In caso di copie di immagini registrate su supporti informatici per le finalità sopra indicate, l'operatore provvederà solamente a numerare e indicare la data supporto,

provvedendo a custodirlo in una cassetta di sicurezza munita di serratura e provvederà all'eventuale successiva trasmissione alle autorità competenti, oppure all'eventuale distruzione.

9. Per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;

10. Tutti i dati trasmessi e derivati dall'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, Body Cam, telecamere mobili/ foto trappole, devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del Codice Penale

Ove necessario, in funzione della tipologia di trasmissione (cablata, wireless etc), dovranno essere utilizzate tecniche crittografiche, che garantiscano in ogni caso la riservatezza dei dati.

ART. 13 – IL DEPOSITO DEI RIFIUTI

Per la tutela del territorio ed il contrasto del degrado dell'ambiente, con il fine di prevenire e contrastare l'abbandono incontrollato di rifiuti, il sorgere di discariche abusive, e tutte le azioni illecite in violazione del Regolamento Comunale e del Testo Unico dell'Ambiente D.lgs 152/06 e successive modificazioni, ove non risulti possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti o sistemi di controllo alternativi, in modo lecito, potrà essere utilizzato il sistema di video sorveglianza sia fisso, che mobile, con le garanzie previste dal presente Regolamento.

Per particolari necessità o situazioni che richiedano l'utilizzo di attrezzature specializzate e personale esterno, il titolare del trattamento può conferire la nomina di responsabile esterno a persone o Società esterne con apposito atto, che dovrà contenere disposizioni specifiche sul trattamento dei dati personali, ruoli, regole e modalità di trattamento.

Le immagini comunque non potranno essere conservate per un periodo superiore a quello già individuato nel presente regolamento.

ART. 14 – CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

In caso di cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i dati personali sono:

a) distrutti;

b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;

c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato. La cessione dei dati che non sia motivata e giustificata, in quanto non compatibili con le finalità o per omogeneità, sarà sanzionata secondo le previsioni della Legge in Vigore.

ART. 15 – LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DI DATI PERSONALI –

La materia è disciplinata in base al Regolamento Europeo, dal Provvedimento del Garante 8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29/04/2010 e successive modifiche intervenute

ART. 16 – COMUNICAZIONE DEI DATI

Il Comune di Agrate Brianza garantisce che la comunicazione di dati personali a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando prevista da una norma di Legge o Regolamento, o per finalità istituzionali lecite.

Ai sensi e per gli effetti dei precedenti commi, non si considera "comunicazione", la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate, ed autorizzate per iscritto, a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorità.

CAPO V – TUTELA AMMINISTRATIVA E DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 17 –TUTELA

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla normativa vigente.

In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche intervenute, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5.

ART. 18–DISPOSIZIONE GENERALE

Il presente Regolamento verrà pubblicato sull'albo online del Comune di Agrate Brianza, e una Copia dovrà essere depositato presso l'ufficio della Polizia Locale di Agrate Brianza a disposizione del Garante per la Protezione dei Dati.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio ad ogni altra normativa in vigore, speciale, generale, nazionale o comunitaria attinente alla materia.

In caso di sopravvenute disposizioni normative in materia di trattamento dei dati personali e di videosorveglianza, il presente Regolamento verrà aggiornato nei contenuti, previa Delibera dell'Organo Comunale competente.

Il presente Regolamento va ad abrogare le precedenti disposizioni in materia di videosorveglianza e di trattamento dati personali.